

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nella persona del:

Dott. SALINA Giovanni	- rel. Presidente -
Dott. SERRA Vittorio	- Giudice -
Dott. SPAGNOLO Annelisa	- Giudice -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.S., in persona del curatore Dott.ssa Z.F., con il patrocinio dell'avv. RASTELLI Davide, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Bologna, Via de' Poeti n. 1/7 presso e nello studio dell'avv. CILOTTI Mirco.

- attore -

contro

R.M., (C.F. (OMISSIS)).

M.M., (C.F. (OMISSIS)).

- convenuti contumaci -

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l.s., in persona del suo curatore Dott.ssa Z., conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, R.M. e M.M., chiedendo che l'adito Tribunale accertasse e dichiarasse in capo al convenuto M.M. la qualità di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l.s. in bonis dalla data di costituzione della società (08/01/2015) sino al giorno della declaratoria di fallimento della stessa (15-16 febbraio 2017), nonché, in capo al R., già amministratore di diritto dalla data di costituzione della società fino all'11 aprile 2016, anche la qualità di amministratore di fatto da tale ultima data a quella della dichiarazione di fallimento, e, per l'effetto, previo accertamento della loro responsabilità in ordine agli atti di mala gestio meglio illustrati in citazione, condannasse i convenuti, nella loro predetta qualità ed in solido tra loro, a pagare in favore della curatela attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 530.000,00, ovvero, in subordine, la diversa somma che risulterà congrua e dovuta in corso di causa.

In particolare, con l'atto introduttivo, il Fallimento attore deduceva che gli accertamenti svolti dal curatore in ordine alla gestione della (OMISSIS) in bonis avevano consentito di evidenziare molteplici profili di responsabilità, per mala gestio, in capo ai convenuti che avevano, formalmente e sostanzialmente, amministrato il sodalizio.

Precisava, al riguardo, la curatela attrice che, all'atto della costituzione, i convenuti soci fondatori avevano acquisito la titolarità di quote paritetiche di partecipazione al capitale sociale e il R. aveva assunto anche la carica formale di amministratore unico.

Affermava altresì l'attore che, immediatamente dopo la costituzione della società, e precisamente in data 10/02/2015, era stato concluso tra Aqualena s.r.l. ed (OMISSIS) un contratto di sub-affitto di ramo d'azienda di durata semestrale, scadente il 10/08/2015, con il quale alla società (OMISSIS) s.r.l.s. era stato concesso in subaffitto il ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di centro estetico, situato in Parma, nell'area destinata all'attività di centro sportivo con l'insegna "Aqualena Fitness", a sua volta, oggetto di molteplici contratti di affitto di ramo di azienda conclusi con altre società comunque riconducibili ai convenuti, ponendo, però, a carico di (OMISSIS) s.r.l.s. i costi delle relative utenze.

Evidenziava poi l'attore che, sebbene il predetto contratto di sub-affitto di ramo d'azienda non fosse stato rinnovato alla pattuita scadenza, l'imputazione giuridica delle attività del centro fosse comunque proseguita, di fatto, in capo alla sub-affittuaria, sino alla fine dell'anno 2016.

Aggiungeva, inoltre, l'attore che, alla data della dichiarazione di fallimento, resa dal Tribunale di Parma con sentenza n. 17/2017, socio unico e amministratore risultava essere, ma solo formalmente, tale B.G.C., resosi apparentemente cessionario delle quote di partecipazione dei soci fondatori M. e R. in data 11/04/2016.

Assumeva, quindi, la curatela attrice che i convenuti, nella rispettiva veste, quanto al R., dapprima, di amministratore di diritto e, successivamente, di fatto, e quanto al M., di amministratore di fatto, si erano resi responsabili di omessa tenuta dei libri sociali, di omessa predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci per la sua approvazione e, quindi, del suo deposito, di ripetuti prelievi di denaro dai conti intestati alla società, della mancata presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali prescritte dalla normativa tributaria, nonché del mancato pagamento delle relative imposte.

Lamentava, infine, l'attore che gli estratti dei conti correnti, aperti dal R. con delega operativa in capo al M., avevano registrato continui e ripetuti ammanchi di denaro dal febbraio 2015 al marzo 2016.

Infine, l'attore evidenziava come le censure mosse alla gestione, di diritto e di fatto, dei convenuti, erano state già positivamente vagliate dall'intestato Tribunale, che, in accoglimento di ricorso cautelare ex artt. 669 ter e 671 c.p.c., aveva, ante causam, autorizzato la curatela istante a sottoporre a sequestro conservativo i beni degli ex amministratori.

Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dei convenuti, il Giudice, espletati gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza dell'1 ottobre 2020, sulle conclusioni precisate dal difensore di parte attrice, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dall'attore siano, nella loro totalità, meritevoli di accoglimento.

Ed invero, va, in primis, osservato che, nel presente giudizio, la curatela attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, a titolo di mala gestio, L. Fall., ex art. 146 e art. 2476 c.c., previo accertamento della qualità di amministratore di fatto della società (OMISSIS) s.r.l.s. in capo a M.M. dalla data di costituzione della società (08/01/2015) sino al giorno della declaratoria di fallimento della stessa, e, in capo a R.M., quale amministratore di diritto dalla data di costituzione del sodalizio a quella della sua cessazione dalla carica, nonché quale amministratore di fatto nel periodo successivo alla data della sua sostituzione mediante nomina formale di tale B.G.C., avvenuta in data 11/04/2016, sino alla data di dichiarazione di fallimento.

Occorre altresì dare atto che la curatela attrice, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, ha dichiarato di voler limitare e, quindi, ridurre l'iniziale domanda risarcitoria di Euro 530.000,00 al minor importo di Euro 92.111.20, pari alla stima inizialmente effettuata dal curatore Dott.ssa Z. con la relazione L. Fall., ex art. 33.

Detto questo, ai fini di una più agevole comprensione dei fatti oggetto di causa, giova anzitutto premettere che, come da visura camerale in atti, la società (OMISSIS) s.r.l.s. in bonis aveva ad oggetto la "gestione di impianti sportivi, palestre, piscine, centri benessere, e centro estetico, import ed export, servizi di pulizie, l'attività edilizia in genere nonché la costruzione in proprio o per conto di terzi, la ristrutturazione ecc...", attività mai concretamente esercitate, se non in via assolutamente marginale.

Come puntualmente illustrato e documentato dal Fallimento attore, il sodalizio era stato concepito e, di fatto, utilizzato alla stregua di una c.d. "scatola vuota" sulla quale gli ex amministratori, di diritto e di fatto, imputavano giuridicamente e, quindi, riversavano debiti in realtà contratti a beneficio di altre imprese riconducibili ai medesimi amministratori della società oggi in fallimento.

Infatti, come già anticipato in premessa, risulta per tabulas che, immediatamente dopo la costituzione della società, in data 10/02/2015, era stato concluso da (OMISSIS) un contratto di sub-affitto di ramo d'azienda con la società "V.V.V. Aqualena s.r.l." di durata semestrale, scadente il giorno 10/08/2015, avente ad oggetto un centro estetico, situato a (OMISSIS), in un'area destinata all'attività di centro sportivo con l'insegna "Aqualena Fitness", a sua volta oggetto di alcuni contratti di affitto di ramo d'azienda, tutti conclusi, da società anch'esse

direttamente o indirettamente partecipate e sottoposte a gestione e controllo degli odierni convenuti.

Benché alla pattuita scadenza del 10/08/2015 il contratto in questione non fosse stato rinnovato, l'esposizione debitoria maturata in capo al predetto centro estetico era comunque rimasta, di fatto, a carico della sub-affittuaria (OMISSIS) s.r.l.s., e ciò sino alla fine dell'anno 2016.

Il superiore assunto ha trovato conferma nei cedolini-paga relativi al personale dipendente consegnati dal consulente del lavoro incaricato dalla curatela di effettuare le relative verifiche.

Per quel che concerne le qualità e i ruoli rivestiti dagli odierni convenuti in seno alla società all'epoca in bonis, nulla questio in ordine alla carica di amministratore di diritto rivestita dal R. dalla data di costituzione della società (OMISSIS) s.r.l.s. sino a quella di nomina, meramente formale ed apparente per i motivi che di seguito verranno illustrati, di tale B.G.C. (11/04/2016).

Come noto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società".

Nella fattispecie in esame, le condotte gestorie poste in essere dall'amministratore di diritto R.M. hanno oggettivamente avuto finalità esclusivamente depauperative per il sodalizio, causando, congiuntamente a quelle attuate dal socio e, come si dirà, (co)amministratore di fatto M.M., l'irreversibile stato di insolvenza della società dopo appena due anni dalla data della sua costituzione.

A supporto del superiore assunto, il Fallimento attore ha prodotto gli estratti dei conti-correnti bancari intestati alla società, accesi dal R., ma sui quali aveva piena delega operativa anche il M., nei quali sono stati registrati, dal febbraio 2015 al marzo 2016, (ovverosia prima che il B. venisse nominato amministratore unico), ripetuti ammanchi di denaro, del tutto sfornti di qualsivoglia giustificazione o titolo contabilmente attendibile.

Del resto, la società ha versato in uno stato di perenne liquidità di cassa, come attestato dai plurimi protesti inevitabilmente levati a causa del mancato pagamento di assegni e cambiali, improvvidamente rilasciati da coloro che, di diritto e/o di fatto, amministravano l'ente addirittura quando erano già stati chiusi i relativi rapporti bancari.

Si tratta di condotte gestorie, ictu oculi, integranti gli estremi di mala gestio, fonte di grave pregiudizio per il patrimonio sociale e per le legittime ragioni dei creditori sociali.

Orbene, sulla scorta dei molteplici e concordanti elementi di valutazione offerti dalla curatela attrice, può fondatamente affermarsi la responsabilità dei convenuti per i titoli dedotti e per le condotte allegate in citazione.

A tal fine, occorre anzitutto prendere come punto di riferimento la data dell'11/04/16, momento in cui il già menzionato B.G.C. è stato formalmente nominato amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l.s..

Come già detto, fino a tale data, la predetta carica era stata rivestita dal convenuto R.M., il quale, ai sensi dell'art. 2476 c.c. e L. Fall., art. 146, deve conseguentemente rispondere, per ciò stesso, dei danni patiti dalla società e dalla massa dei creditori sociali.

In epoca successiva, il R. ha ugualmente continuato a gestire il sodalizio, nonostante la nomina di un nuovo amministratore di diritto, autentica testa di legno, e, quindi, solo apparente investito della predetta carica, il quale mai, sia in precedenza, che in costanza di investitura, risulta essersi concretamente adoperato o, comunque, fattivamente interessato della gestione, organizzazione e operatività dell'ente, non essendo state rinvenute nei documenti sociali tracce di suoi interventi nella conduzione degli affari sociali.

A tale ultimo riguardo, merita di essere evidenziato l'attuale stato di irreperibilità del B. e, inoltre, la mancanza di alcun riscontro contabile in merito al pagamento da parte di quest'ultimo del corrispettivo dell'acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l.s..

Il convenuto M.M. ha, invece, agito sempre in veste di amministratore di fatto della società.

Per entrambi i convenuti, sotto questo specifico profilo di responsabilità (amministratori di fatto), appare decisiva la riscontrata loro continuativa e sistematica ingerenza nell'attività caratteristica della società, anche nel periodo di formale investitura del B.. Come noto, la nozione di amministratore di fatto postula, a norma dell'art. 2639 c.c., l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, e la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive.

La disposizione in esame indica i parametri alla cui stregua deve essere condotto l'accertamento ai fini della riconducibilità delle funzioni svolte all'interno della qualifica soggettiva come sopra tipizzata, individuandoli nel duplice requisito della continuità e significatività di esercizio dei poteri tipici inerenti a tale qualifica.

Nessun dubbio può sussistere circa la perdurante, mai cessata ed esclusiva qualità di amministratori della fallita in capo tanto al R., quanto al M., ad onta delle formali investiture, come sopra esposto, succedutesi nel tempo.

Sul punto, giova anche ricordare come, in subjecta materia, la Corte di legittimità abbia costantemente affermato (v. ad es. Cass. civ. Sez. 1^a Sent., 18/09/2017, n. 21567) che "l'amministratore di fatto è soggetto ai medesimi obblighi previsti dall'ordinamento con riferimento agli amministratori di diritto e che si identifica nel soggetto che sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una investitura purché le funzioni gestorie abbiano carattere sistematico e non si esauriscano in singoli atti eterogenei e occasionali".

In particolare, con la richiamata pronuncia pertinente al caso in commento, la Suprema Corte ha statuito che "e' assoggettabile all'azione di responsabilità, ai sensi della L. Fall., art. 146, anche l'amministratore di fatto, identificabile in colui che abbia effettivamente gestito la società in assenza di una nomina in forma legale oppure quando l'investitura sia ricollegabile al contegno dei soci, in modo da determinare l'inserimento di tale organo amministrativo nella funzione, con conseguente assunzione degli obblighi connessi all'ufficio assunto".

Nel caso in commento, rilevano, ai fini della prova della qualifica di amministratore de facto in capo al R. e, quindi, dell'espletamento da parte di quest'ultimo di atti gestori sistematici e continuativi, in primis, il contratto concluso in data 03/05/2016 da (OMISSIS) con la Centrogest s.p.a., ove il menzionato convenuto si è espressamente proposto e presentato come legale rappresentante della odierna fallita, sebbene, in quel periodo, altri fosse formalmente investito della carica di amministratore unico della società.

La stipulazione da parte del R., nella dichiarata veste di legale rappresentante della società, di un contratto con cui veniva affidata alla Centrogest s.p.a. la gestione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per un importo di circa 500.000 Euro annui, appare, ai fini che qui interessano, circostanza estremamente sintomatica e significativa.

In particolare, come da documentate allegazioni svolte dalla curatela attrice, il R. ha trattato le condizioni negoziali, ha firmato il documento contrattuale, ne ha seguito personalmente e integralmente l'andamento e gli sviluppi.

Non meno eloquente in tal senso appare il contenuto della denuncia-querela presentata dalla società Centrogest s.p.a. in data 08/11/2016 in merito all'operazione sopra indicata, dove viene illustrato il ruolo svolto dal R..

A quest'ultimo proposito, occorre rilevare che la gestione delle prestazioni di pulizia ed igiene contrattualmente appaltate all'allora società in bonis per il tramite del R., a fronte di corrispettivi rilevanti, era stata, in realtà, contrattualmente orientata, sin dall'inizio, a beneficio non di (OMISSIS), bensì di soggetti terzi rispetto alle parti contraenti (Palestra Florida Fitness e Salus Per Acquam Florida Wellness).

Dette prestazioni, infatti, sono state poi, in concreto, eseguite in favore del City Hotel di Parma s.r.l. (società il cui amministratore unico è M.M.), soggetto estraneo alla specifica regolamentazione negoziale sottoscritta dal R..

Sempre in tal senso, va valorizzata la circostanza che la società Centrogest s.p.a. non ha ricevuto alcun pagamento per l'espletamento dei pattuiti servizi ed è stata ammessa al passivo per un importo pari a 286.597,23 Euro.

D'altra parte, il R., già in data 28/08/2015, aveva sottoscritto un ulteriore contratto con il Consorzio Euro Service, in forza del quale, la società (OMISSIS), in quella sede espressamente rappresentata dal R. quale qualità di amministratore di diritto, aveva affidato all'altra contraente (art. 2 del contratto) "i lavori di pulizia... nelle aree situate all'interno del Centro Florida Wellness Viale (OMISSIS) e Via (OMISSIS)" ovvero aree che non corrispondevano con quelle interessate da attività istituzionali della società oggi in fallimento.

Anche in questo caso, il Consorzio Euroservice non ha percepito il pattuito corrispettivo, e, come da documentate allegazioni del Fallimento attore, è stato poi ammesso al passivo fallimentare per l'ammontare di Euro 16.565,30, mentre le prestazioni di pulizia, da quest'ultimo somministrate, sono andate, gratuitamente, a beneficio di altre imprese sempre riconducibili al R. e anche al M., i cui preminenti interessi alla conclusione degli affari in esame, lo rendono sicuro ispiratore ed artefice, di fatto, delle suddette operazioni.

E', per ciò, evidente come i convenuti, entrambi fortemente interessati al sopra descritto andamento delle operazioni negoziali poste in essere dalla società (OMISSIS), abbiano continuativamente ideato e compiuto rilevanti e significativi attività di gestione della società, spingendosi addirittura ad agire in nome e per conto di quest'ultima anche successivamente alla nomina, come detto, meramente apparente e, quindi, fittizia, del B. alla carica di amministratore unico.

Sempre in base alla eloquente documentazione offerta dalla curatela attrice, sorretta, in particolare, dai risultati delle verifiche attuate dal curatore in sede di relazione L. Fall., ex art. 33, ci si trova, infatti, al cospetto di una molteplicità inusitata di violazioni degli obblighi posti, per legge e norme di statuto, a carico degli amministratori, tra cui, soprattutto, l'omessa tenuta dei libri sociali e della contabilità, l'omessa redazione, presentazione ai soci e deposito dei bilanci d'esercizio, ai sensi dell'art. 2630 c.c., la mancata convocazione dell'assemblea dei soci almeno una volta l'anno ai fini dell'approvazione del bilancio (ex art. 2631 c.c.), l'effettuazione di prelievi di denaro dai conti sociali in violazione dell'art. 2478-bis c.c., la mancata presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali prescritte dalla normativa tributaria con conseguente omesso pagamento delle relative imposte.

Al riguardo, va evidenziato come non sia stata reperita alcuna documentazione idonea a confutare gli assunti attorei e, segnatamente, documentazione comprovante l'assolvimento anche di uno soltanto dei predetti obblighi, il che ha impedito al curatore di effettuare un'analisi economico-patrimoniale degli esercizi anteriori al fallimento della società (OMISSIS) S.r.l.s..

Dalla seppur scarsa documentazione acquisita dalla curatela, sono, invece, emersi numerosi prelevamenti da parte dei convenuti, senza alcun giustificativo contabile, ammontanti a Euro 7.720,00, addebiti per ricarica carta prepagata per Euro 3.490,00 e, inoltre, alcuni bonifici disposti, sine titolo, a favore di M.M..

Sempre dalla documentazione bancaria rinvenuta dalla curatela attrice, risulta altresì che, sul conto corrente intestato alla società, in data 06/10/2015, è stato accreditata la somma di Euro 29.300,00 versata, tramite bonifico, dalla società "Italservizi S.r.l.".

Tuttavia, è emerso che, in pari data, quasi contemporaneamente, sul medesimo conto corrente è stato tratto assegno circolare, di uguale importo, in favore di M.M., ancora una volta senza alcun titolo che giustificasse il relativo movimento.

Appartiene al medesimo novero di operazioni di depauperamento del patrimonio sociale, in costante violazione dei doveri gestori, l'assunzione a carico del sodalizio dei costi (Euro 33.356,85) relativi alle utenze energetiche dell'intero complesso sportivo, per importi non solo sproporzionati ma anche palesemente incongrui rispetto alla ben più modesta entità dei ricavi ottenuti, ad esempio, attraverso la stipulazione del contratto di somministrazione di energia elettrica e gas con Axpo Italia S.p.A..

Macroscopicamente appare poi la responsabilità dei convenuti per aver emesso alcuni assegni benché fossero stati già chiusi i relativi rapporti negoziali con gli istituti di credito.

In particolare, risulta emesso un assegno di Euro 127.824,34 in favore di "Kykloo S.r.l." con sede a (OMISSIS), recante addirittura la data del 15/03/2017, successiva alla declaratoria di fallimento, un pagherò cambiario di Euro 16.565,30, rilasciato il 30/12/2015 in favore del Consorzio Euroservice di (OMISSIS) e recante scadenza il 28/02/2016, poi protestato in data 02/03/2016, con conseguente istanza di ammissione al passivo di pari importo presentata dal creditore in data 26/04/2017; identica sorte ha, infine, avuto l'assegno di Euro 5.500,00, emesso in data 22/10/2016, anch'esso tratto sul c/c accesso presso la Banca Popolare di Vicenza.

La documentazione prodotta dalla curatela attrice, per il suo contenuto inequivoco e concordante, non confutata da elementi di valutazione di segno contrario e, segnatamente, da titoli giustificativi i movimenti in uscita sopra descritti, nonché la congruità e la convenienza imprenditoriale delle operazioni negoziali in precedenza illustrate, consente di ritenere

adeguatamente soddisfatto l'onus probandi incombente sul Fallimento attore, al quale spettava di fornire prova della sussistenza dell'allegato illecito gestorio, la consistenza del relativo danno per la società ed i suoi creditori, nonché il nesso eziologico tra il danno ed il predetto comportamento illecito dell'amministratore.

Nel caso che qui ci occupa, è stato chiaramente acclarato come i convenuti, in parte, nella veste formale di amministratore di diritto (il R. fino all'11/4/2016), e, entrambi, come amministratori di fatto, ex art. 2639 c.c., attraverso una continua, sistematica, spregiudicata e significativa ingerenza negli affari della società all'epoca in bonis, viziata da importanti interessi personali in altre società, abbiano, materialmente, svuotato il patrimonio dell'ente così mal gestito, ribaltando su di esso, in modo del tutto scriteriato, imprudente ed avventato, una serie di costi relativi a servizi mai usufruiti dalla società e a vantaggio di altre imprese nelle quali, come detto, essi vantavano rilevanti cointeressenze, concludendo anche taluni contratti che, in ogni caso, per regolamentazione negoziale, non avrebbero mai potuto arrecare alcun utile o beneficio alla società, come poi, in concreto, dimostrato dall'assoluta modestia dei ricavi conseguiti nettamente sovrastati dagli oneri assunti dal sodalizio.

Del resto, a conclusioni sostanzialmente convergenti era già pervenuto questo stesso Tribunale con i provvedimenti di natura cautelare (vv. all. nn. 39 e 40) che, per le condivisibili motivazioni cui, in questa sede, per esigenze di sintesi, si fa mero rinvio recettizio, in accoglimento del ricorso ante causam proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l.s., ex artt. 669 ter e 671 c.p.c., aveva autorizzato la curatela a sottoporre a sequestro conservativo i beni di proprietà dei convenuti fino a concorrenza della somma di Euro 600.000,00, ravvisando in capo a quest'ultimi, sia pure in via di sommaria cognitio, la verosimile responsabilità per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio di merito.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, nella rispettiva veste sopra riconosciuta, a titolo di mala gestio, la domanda risarcitoria come formulata e poi limitata dal Fallimento attore deve essere senz'altro accolta.

Per quel che concerne la quantificazione del danno risarcibile, come esposto in premessa, la curatela attrice ha sensibilmente ridimensionato il quantum dell'azionato credito, circoscrivendolo, per comprensibili ragioni prudenziali legate anche alla condizione dei convenuti, al minor importo di Euro 92.111,20, corrispondente a quello già inizialmente stimato in sede di stesura della relazione L. Fall., ex art. 33.

Si tratta di una somma che, alla luce delle acquisite emergenze istruttorie, appare più che congrua e comprensiva dei costi, oneri, passività ed ammanchi registrati a carico della società senza il dovuto riscontro contabile giustificativo, al netto, quindi, di ulteriori conseguenze pregiudizievoli la cui effettiva entità non è stata giudizialmente accertata anche in ragione della irregolare, rectius omessa, tenuta della contabilità sociale.

Conseguentemente, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore del Fallimento attore, per la causale di cui sopra, della complessiva somma di Euro 92.111,20.

Trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e, quindi, oggetto di debito di valore, il suddetto importo deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data del fallimento a quella della presente decisione.

Inoltre, al Fallimento attore spetta il risarcimento dell'ulteriore danno da ritardato pagamento della somma dovuta, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura degli interessi legali maturati, nel medesimo periodo, sulla somma come sopra progressivamente rivalutata.

Sull'importo così complessivamente determinato sono altresì dovuti gli ulteriori interessi di legge dalla decisione al saldo.

Infine, le spese processuali, comprensive di quelle relative all'espletata procedura cautelare ante causam, seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, vanno liquidate a carico dei convenuti, in solido tra loro, e a favore dell'Erario.

Infatti, sul punto, occorre precisare che, con provvedimento reso in data 30 novembre 2020, accogliendo l'istanza avanzata dal difensore del Fallimento attore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, il Giudice designato aveva liquidato, per il procedimento cautelare n. R.G. 13384/2018, la somma complessiva di Euro 1950,00, e, per il presente giudizio di merito, la somma di Euro 3.275,00, oltre a spese generali, Iva e CPA se e come dovuti per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

CONDANNA i convenuti R.M. e M.M. al pagamento, in solido tra loro, in favore del Fallimento attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di Euro 92.111,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge così come liquidati in motivazione.

CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'ERARIO delle spese di lite liquidate in Euro 5.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio, della Sezione Quarta Civile del Tribunale - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021